



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
ATO 9 - AGRIGENTO**

**CONVENZIONE DI GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER REGOLARE I RAPPORTI**

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO

e

il Comune di Alessandria
della Rocca

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio,

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO, in seguito definita ATI, codice fiscale 93074830840 a firma di Domenico Gueli, nato a Santa Elisabetta il 23/04/1969, nel Suo attuale ruolo di Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di Governo d'Ambito (EGA), giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI n. 02 del 15/02/2022

E

Il Comune di Alessandria della Rocca, cod. fisc.80002650846, in seguito definito anche "Comune e/o Gestore", con sede legale in Alessandria della Rocca, Via Umberto n.60, a firma di Giovanna Bubello nata a Alessandria della Rocca il 04/07/1957, Sindaco pro-tempore e rappresentante legale del Comune medesimo, giusta autorizzazione della Giunta Municipale, come Atto di nomina del 29.04.2019.

PREMESSO

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con deliberazione n.11 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 3 lettera b) della L.R. n.19/ 2015 nel testo emendato con l'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n.93 dei 7 marzo - 4 maggio 2017, ha approvato in aggiornamento, per quanto di competenza, il Piano d'Ambito;

CHE il Piano d'Ambito, al Capitolo 6 "Modello Gestionale organizzativo"- Norme di settore-, prevede il riconoscimento della salvaguardia delle Gestioni in forma autonoma del servizio nei Comuni che presentano le caratteristiche previste dall'art. 147 co 2 bis lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss mm ii;

CHE con atto notarile del 09.07.2021, Rep.7183 Racc.76, registrato in Agrigento il 13.07.2021, n.3830, è stata costituita l'Azienda Idrica Comuni Agrigentini "AICA" e, con successiva deliberazione n. 04 del 30/07/2021, l'ATI ha disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore della predetta Azienda, quale Gestore unico dell'ATO AG9 di Agrigento e ciò, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015;

CHE le esistenti Gestioni comunali in forma autonoma del servizio sono state salvaguardate, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs.152/2006, giusto provvedimento del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana, n.1 del 29.07.2021, in ordine al quale è stata espressa formale presa d'atto da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento con delibera n. 13 del 25 novembre 2021;

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento con Deliberazione n.14 del 25/11/2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, ha adottato lo schema regolatorio di convergenza per il periodo 2020/2023 per la gestione del Comune di Alessandria della Rocca;

CHE con la delibera n.13 del 13/07/2022, l'ATI ha approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3

lettera f) della predetta L.R. n.19/2015, lo schema della presente Convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI AG9 di Agrigento ed il Comune di Alessandria della Rocca, circa i servizi da svolgere in forma autonoma;

CHE detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del D. Lgs. 152/2006, in coerenza con i contenuti minimi essenziali dello Schema di Convenzione Tipo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), di cui alla Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.

CHE ai sensi dell'art.1 co 2 lett. c) della L.R. n.19 del 11/8/2015, "gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato (...) sono proprietà degli enti locali".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti, sopra meglio identificate, si conviene e si stipula quanto segue in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa e convenendosi espressamente, altresì, che la presente Convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 cod.civ. nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione e ciò, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 del cod.civ.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1.1 Ai fini delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1. dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel SII e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici -condominali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i

servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI (EGA) e previa sua verifica;

Gestore del SII è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

Gestione conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di Governo dell'Ambito (di seguito: EGA).

Norma di rinvio: per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del *Servizio Idrico Integrato*, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'ATI AG9 di Agrigento si impegna a promuovere l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 3 della L.R. n. 19/2015, ottemperando agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra i quali:

- a) Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei Soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione affidata;
- b) Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo "schema regolatorio" ARERA, come predisposto dal Comune Gestore;
- c) Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente Convenzione.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Comune Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, avuto riguardo al proprio territorio, tra i quali:

- a) Garantire a regime la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed

economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite nel vigente Piano d'Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il "Piano degli Interventi" di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l'applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII, da determinarsi in attuazione della normativa vigente;

- b) Sostenere a regime i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepire i ricavi da corrispettivi tariffari e gli altri corrispettivi previsti dalla presente Convenzione e/o dal Piano d'Ambito;
- c) Realizzare il citato Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) Adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1 Il Comune Gestore provvede all'esercizio in esclusiva del *Servizio Idrico Integrato* secondo il modello in economia, ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in forza del citato provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 29.07.2021 di riconoscimento della salvaguardia della gestione esistente, nonché della deliberazione di presa d'atto di ATI n.13 del 25.11.2021.

3.2 L'ATI AG9 di Agrigento verifica, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata con i periodici schemi regolatori di ARERA, nonché i requisiti di cui all'art.31.9 dell'Allegato A alla deliberazione 580/R/IDR/2019 della stessa Autorità.

3.3 Il diritto esclusivo di cui alla presente Convenzione è riconosciuto al Comune Gestore nella configurazione posseduta alla data della stipula.

ARTICOLO 4

PERIMETRO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE O COLLATERALI

4.1 Il Comune Gestore di Alessandria della Rocca svolgerà, per tutta la durata di cui al successivo art.5, nell'ambito del territorio comunale: *La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché la gestione delle altre attività Idriche e non Idriche meglio precisate al precedente art.1 della presente convenzione.*

4.2 Per tutta la durata della Convenzione di cui al successivo art.5, il Comune Gestore, che è proprietario delle reti e degli impianti, continuerà a garantire la gestione di tutti gli impianti ed infrastrutture, di approvvigionamento, di adduzione, potabilizzazione, distribuzione e depurazione.

4.3 Il Comune Gestore, che è proprietario delle reti e degli impianti, provvederà alla gestione delle reti ed alla realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle stesse, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi.

4.4 Il Comune Gestore, inoltre, è autorizzato dall'ATI AG9 di Agrigento a provvedere alla

progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque, previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO e nel Piano degli Interventi, di cui al successivo art.6 della presente Convenzione.

4.5 Il Comune Gestore viene autorizzato con la firma della presente Convenzione a curare, quale soggetto espressamente e formalmente delegato dall'ATI, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge ed a svolgere compiti di Stazione appaltante e/o di Soggetto attuatore di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità e ciò nei termini di dettaglio che saranno di volta in volta comunicati dall'ATI avendo riguardo alla singola opera da realizzare.

4.6 Per la conclusione di contratti di affidamento appalti di lavori e forniture di beni o servizi, il Gestore Comune è tenuto ad osservare le norme di legge in materia ad esso applicabili. In particolare, garantirà la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure interne.

ARTICOLO 5 DURATA DELLA CONVENZIONE

5.1 La durata della Convenzione di Gestione dei servizi di cui al precedente art. 4 e regolati dalla stessa, è stabilita in anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione

TITOLO II PIANO D'AMBITO E "SCHEMI REGOLATORI" ARERA

ARTICOLO 6 CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

6.1 Il Piano d'Ambito, approvato in aggiornamento dall'ATI giusta delibera n.11/2020, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, è da considerarsi parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato alla stessa.

6.2 In coerenza con il Piano d'Ambito di cui al precedente punto, l'ATI si impegna ad approvare la pertinente predisposizione tariffaria, secondo la regolazione vigente pro tempore, ossia lo specifico "*Schema Regolatorio*", riferito al territorio dell'Ente affidatario, composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla Regolazione e di seguito riportati:

- I. fino a tutto l'anno 2023:
 - a) in ottemperanza allo "*schema regolatorio di convergenza*" di cui all'art.9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR 27 dicembre 2019 e dell'art.31 del relativo Allegato A "*Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3*"
- II. dall'anno 2024 in ottemperanza allo *schema regolatorio ordinario*:
 - a) la *Ricognizione di massima delle infrastrutture* che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e delle informazioni integrative acquisite dal gestore, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII da gestire precisandone lo stato di funzionamento;

- b) il *Programma degli Interventi (Pdl)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento secondo la tempistica prevista almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli Interventi, commisurato alla gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello Gestionale ed Organizzativo ed il Piano dei Fabbisogni* che definisce - in linea con il Piano d'Ambito - la struttura operativa mediante la quale il Gestore è tenuto ad assicurare il servizio all'utenza ed a realizzare il Programma degli Interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)* che -nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità periodicamente definite dall'ARERA- prevede per tappe progressive e con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, così come redatto, prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.3 L'ATI assicura che i documenti che compongono il Piano d'Ambito e lo Schema Regolatorio saranno tra loro coerenti ed assicura inoltre che all'inizio e per tutta la durata della gestione le previsioni della presente convenzione consentiranno nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

6.4 L'ATI si impegna ad approvare la documentazione predisposta dal Comune Gestore per consentirne la tempestiva trasmissione al soggetto Regolatore in materia tariffaria, perché questi possa determinarsi nei tempi stabiliti dalla relativa regolamentazione relativa al periodo regolatorio.

6.5 L'ATI assicura che le previsioni della presente Convenzione dovranno consentire, nel loro complesso, di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza e pure con l'applicazione di misure perequative.

ARTICOLO 7

AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA

7.1 Nel prosieguo della gestione l'ATI assicurerà, previa consultazione del soggetto Comune Gestore, i necessari aggiornamenti del Piano d'Ambito.

7.2 Ai fini dell'applicazione della regolazione introdotta periodicamente dalla competente ARERA ed in coerenza con gli aggiornamenti del Piano d'Ambito, il Comune Gestore dall'anno 2024, inizio del quarto periodo regolatorio e primo periodo di vigenza dello *schema regolatorio ordinario*, e successivamente all'inizio di ciascun periodo regolatorio e, comunque, nei termini previsti dalla predetta Autorità di Regolazione, proporrà all'ATI per l'approvazione la pertinente

predisposizione tariffaria, ossia lo *“specifico schema regolatorio”* composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dal quadro regolatorio e di seguito riportati:

- a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi* che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Comune Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl recherà la puntuale indicazione degli Interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Autorità di Regolazione riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo regolatorio, sulla base della disciplina tariffaria adottata dalla Autorità di Regolazione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del Comune Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) *la Convenzione di gestione del SII*, contenente gli eventuali aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dal Soggetto Regolatore.

7.3 L'ATI assicura che, a valle delle procedure previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

ARTICOLO 8

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELL'ATI

8.1 Ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi o compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'Ufficio dell'ATI che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge n. 241/1990.

8.2 Per gli Interventi di cui al precedente comma la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990, può essere anche svolta direttamente dal Comune Gestore, previa autorizzazione dell'Ufficio dell'ATI e ferma restando l'approvazione di competenza dello stesso.

8.3 L'approvazione di cui ai precedenti commi comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

ARTICOLO 9

DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI

9.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Pdl ed, in ogni caso, per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio dell'ATI attribuisce al Comune Gestore - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. nonché dell'articolo 158 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006- le funzioni e i poteri di Autorità espropriante, quale Soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.

9.2 Il Comune Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega e ad ogni atto del procedimento espropriativo che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione di Gestione.

ARTICOLO 10
INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO
DEGLI INTERVENTI O DAL PIANO D'AMBITO

10.1 Ogni Intervento per nuove opere che si intende realizzare in difformità dalla pianificazione d'Ambito o da Programma degli Interventi, di cui allo schema regolatorio approvato, sempre che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio dell'ATI che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, dovrà individuare tempestivamente, anche su proposta del Comune Gestore, gli Interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica dell'orizzonte temporale di realizzazione.

10.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli Interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel Programma degli Interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Comune Gestore è comunque tenuto a dare comunicazione all'Ufficio dell'ATI e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dallo stesso. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

10.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Ufficio dell'ATI si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati, al fine della determinazione tariffaria, che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per l'eventuale subentro del Gestore unico d'Ambito.

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ARTICOLO 11
TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

11.1 Il Comune Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore ARERA. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'Ente d'Ambito o dal Gestore, nei casi indicati, e la tariffa approvata, sarà oggetto di conguaglio da parte del Comune Gestore, nei termini che saranno convenuti, avuto riguardo all'equilibrio economico – finanziario della gestione.

11.2 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'Ente di Governo d'Ambito, sulla base dei criteri definiti da ARERA.

11.3 La tariffa è riscossa dal Comune Gestore del SII con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento d'Utenza e della Carta del SII.

11.4 Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni ARERA.

11.5 Il costo di funzionamento dell'Ufficio dell'ATI è a carico della tariffa del SII ed è definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Comune Gestore con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ente di Governo d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e, comunque, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia da ARERA.

11.6 Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Comune Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, salvo i ricavi conto utenza, quali esemplificatamente quelli relativi alla realizzazione e alla manutenzione degli allacciamenti idrici e fognari ed alla sostituzione dei contatori ed i ricavi derivanti dalle "Altre attività Idriche" e dalle "Attività non idriche" che utilizzano anche Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, elencate al precedente articolo 1.

11.7 Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti da ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata da ARERA.

11.8 Nel caso in cui nel territorio del Comune Gestore vi siano immobili autorizzati ad approvvigionati da fonte diversa dal pubblico acquedotto e che, tuttavia, fruiscano dei servizi di fognatura e depurazione svolti dal Comune Gestore, questi procederà a fatturare per ogni singola unità immobiliare domestica le quote relative alle vigenti tariffe di fognatura e depurazione su un consumo stimato a forfait di 70 metri cubi all'anno, se trattasi di utenza non residente e di 140 metri cubi anno se trattasi di utenza residente e ciò salvo conguaglio, che sarà effettuato sui consumi rilevati dai misuratori idrici collocati o da collocarsi, a sua cura e spese, dell'utente.

ARTICOLO 12

RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

12.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza ed in base agli strumenti previsti dalla regolamentazione tariffaria del Soggetto Regolatore ed a quanto precisato nella presente Convenzione e nel Piano d'Ambito dell'ATI.

ARTICOLO 13

ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

13.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali di significativa entità, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Comune Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.

13.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

13.3 È obbligo del Comune Gestore comunicare altresì nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

ARTICOLO 14

MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

14.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicate, sono:

- a) Revisione della predisposizione tariffaria secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dal Soggetto Regolatore, con particolare riferimento a:
 - Trattamento dei costi di morosità;
 - Allocazione temporale dei conguagli;
 - Rideterminazione del deposito cauzionale;
 - Revisione dell'articolazione tariffaria;
 - Rimodulazione del pagamento di eventuali canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) Richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dall'ARERA, nei limiti previsti ed in presenza dei requisiti fissati da quest'ultimo.
- e) Eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

14.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

15.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Comune Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette al Soggetto Regolatore ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Comune Gestore.

15.2 Il Soggetto di Regolazione ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque, non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il Soggetto Regolatore può disporre misure cautelari.

TITOLO III CESSAZIONE E SUBENTRO

ARTICOLO 16

MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

16.1 Alla scadenza del periodo di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, come fissata al precedente art.5 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, le Parti si riservano di prorogare la Convenzione, ove ritenuto, per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del Servizio pubblico e tenuto conto dei Programmi di Investimento e degli obiettivi da raggiungere, previa eventuale verifica del Soggetto Regolatore.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

17.1 Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alle Parti nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione costituiranno causa di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1453 C.C. e potranno altresì determinare, le Parti, la revoca della esecuzione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

17.2 Costituiranno, in ogni caso, motivi di risoluzione anticipata: *gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e/o delle norme di legge che regolano i servizi affidati, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione degli stessi.*

17.3 Prima di adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento di che trattasi e di eccepire l'eventuale risoluzione del contratto, l'ATI notificherà al Comune Gestore, ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., una diffida ad adempiere con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni lavorativi, entro cui il Comune Gestore dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione dei servizi in conformità al presente contratto.

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

ARTICOLO 18

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ATI

18.1 L'ATI si obbliga a:

- a) Garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio Idrico Integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
- b) Garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla presente Convenzione.
- c) Adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

- d) Controllare le attività del Comune Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Comune Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione in materia tariffaria.
- e) Curare in nome e per conto del Comune Gestore le richieste di concessioni all'eduazione delle acque o di licenze di attingimento secondo la pianificazione in materia. Il Comune Gestore curerà la predisposizione delle domande di che trattasi che l'ATI invierà alle competenti autorità di settore e trasmetterà i provvedimenti ottenuti al Comune Gestore.

ARTICOLO 19
ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

19.1 Il Comune Gestore è obbligato a:

- 1) Raggiungere progressivamente i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente convenzione;
- 2) Rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe approvate dall'ATI, in base alla regolazione della competente ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- 3) Applicare all'utenza la Carta del Servizio SII approvata dall'ATI;
- 4) Applicare all'utenza le disposizioni di cui al vigente Regolamento del SII e per quanto ivi non previsto in relazione al servizio fognario e di depurazione le disposizioni di cui al regolamento tipo approvato dalla Regione Siciliana ed allegato alla Circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 17 novembre 1997, prot.26046 (GURS n.67 del 29 novembre 1997), facendo riferimento ai limiti tabellari e prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.27/86 ed a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
- 5) Provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi trasfusi nel Piano pluriennale del Comune;
- 6) Predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, d.lgs. 152/2006;
- 7) Trasmettere all'ATI le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
- 8) Prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- 9) Dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità;
- 10) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- 11) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni derivanti dalla presente Convenzione;
- 12) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- 13) Curare l'aggiornamento dell'atto di ricognizione delle infrastrutture;
- 14) Proseguire nella gestione del servizio secondo quanto previsto nella presente convenzione;
- 15) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
- 16) Applicare e riscuotere, sino alla loro necessaria revisione al fine di garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, le vigenti tariffe del SII.

TITOLO V - PENALI E SANZIONI

ARTICOLO 20

PENALI

20.1 In caso di mancato raggiungimento da parte del Comune Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'ARERA, l'ATI è tenuto, previa adeguata istruttoria, ad applicare specifiche penali i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla Regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

20.2 L'ATI comunica al Soggetto Regolatore le penali applicate al Comune Gestore, ai sensi del precedente comma, e ciò per le eventuali successive determinazioni di competenza.

ARTICOLO 21

CONTROLLO DEI SERVIZI E SANZIONI

21.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'ATI applica tutti i poteri sanzionatori ai medesimi attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

21.2 Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte del Comune Gestore per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con la presente Convenzione ed anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni, l'Ufficio dell'ATI potrà procedere periodicamente all'effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

GARANZIE

22.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione ed al completamento delle attività di cui al precedente art. 7, il Comune Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo pari al 2% dei ricavi lordi dell'ultimo bilancio approvato.

22.2 Il Comune Gestore si impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo di detta garanzia fideiussoria ovvero a consegnare la garanzia fideiussoria sostitutiva, entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

22.3 Il Comune Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

22.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Comune Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.

ARTICOLO 23
ASSICURAZIONI

23.1 Il Comune Gestore è da considerarsi proprietario e detentore dei beni e/o impianti ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico.

23.2 Il Comune Gestore assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l'ATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

23.3 Il Comune Gestore, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

ARTICOLO 24
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

24.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dal Soggetto Regolatore per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI FINALI

24.1 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, ex articoli 1362 e 1363 C.C.

ARTICOLO 26
ALLEGATI

26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

A) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento n. 13 del 25 novembre 2021 che ha preso atto della Deliberazione del Commissario ad acta n. del 29.07.2021 di riconoscimento della salvaguardia per la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Alessandria della Rocca dell'ATI Ag9 di Agrigento, ai sensi dell'art.147 comma 2bis lett. b) del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii

B) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. 13 del 13.07.2022 di approvazione dello schema della presente Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI ed i Comuni in salvaguardia.

C) Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento n. 14 del 25.11.2021 di approvazione dello Schema regolatorio di convergenza.

Per il Comune di Alessandria della Rocca

f.to digitalmente Giovanna Bubello

Per l'Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento

f.to digitalmente Domenico Gueli